Comune di San Vito
Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITA' 2023, DI CUI ALLA LEGGE 431/1998, ART. 11

SCADENZA 12.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269) con la quale è stato istituito il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08.09.2023 avente ad oggetto: "Ripartizione risorse stanziate nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo";
- la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2624 prot. 41281 del 09.10.2023 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2023. Ripartizione delle risorse tra i Comuni.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 837 del 15.11.2023;

EMANA

Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai **"Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2023"**

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 12.12.2023

ART. 1
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari, nell'anno 2023, di contratto di locazione ad uso residenziale regolarmente registrato di unità immobiliari occupate a titolo di abitazione principale ove risultino residenti.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana** o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.

- I cittadini di altri Stati **(extracomunitari)** sono ammessi a condizione che attestino la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna alla data di pubblicazione del bando.

- **La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.**
  La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo, ove successiva al 1.1.2023, sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda.

- **Titolarità di un regolare contratto di locazione**, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel Comune di San Vito e adibita ad abitazione principale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali (in caso di deposito presso l'Agenzia delle Entrate ciò dovrà essere specificato nel modulo di domanda e successivamente si dovrà provvedere all'integrazione).
  In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogato limitatamente alle mensilità effettivamente spettanti.

  Oppure:

  Titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale **delle unità immobiliari di proprietà pubblica,** destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione principale.

ART. 3
LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a € 3.098,74;**

- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza

sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e **non può essere superiore a € 2.320,00;**

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Per coloro che hanno "**ISEE zero**" o inferiori al canone annuo l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegata al modulo di domanda) in cui dovrà essere indicata la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dal presente bando:
   a) i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e i nuclei familiari assegnatari di un alloggio comunale soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
   b) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
   c) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
   d) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
   e) i percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza in relazione alle sole mensilità effettivamente percepite;
   f) le domande incomplete o non corredate della documentazione da allegare obbligatoriamente non verranno considerate valide e pertanto saranno escluse, salvo si renda possibile l'integrazione della documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda;
   g) le domande non sottoscritte dai richiedenti non verranno considerate valide con conseguente esclusione;
   h) le domande che pervengano fuori termine verranno automaticamente escluse.

ART. 5
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere compilate esclusivamente, pena l'irricevibilità, su apposita modulistica predisposta dal Comune, **entro e non oltre il 12.12.2023**, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: **ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it**;

Le domande presentate dopo il termine suindicato sono escluse dal procedimento.

ART. 6
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- **Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato**. La copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le formalità prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso;
- **La ricevuta di versamento dell'imposta annuale** di registrazione relativa all'ultimo anno (copia mod. F 23, o in alternativa copia del mod. SIRIA rilasciato al locatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime della "Cedolare Secca"), in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le forme prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso;
- **ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente), corrente o ordinario del nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per:
  - ISEE pari a zero o inferiori al canone annuo;
  - I redditi non assoggettati a IRPEF;
- Eventuale **delega notarile** per le **riscossioni per cassa;**
- Per i coniugi separati legalmente **copia della sentenza di separazione, conforme all'originale;**
- Eventuale certificazione medica relativa a disabilità dichiarata;
- Copia di **documento di riconoscimento** in corso di validità e del **codice fiscale** del richiedente;

ART. 7
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Il competente Ufficio del Servizio AA.GG. procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e regolarità.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse salvo si renda possibile l'integrazione della documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Dopodiché verranno redatti tre differenti elenchi provvisori: rispettivamente per coloro che rientrano nella Fascia A, per coloro che rientrano nella Fascia B e infine per gli esclusi dal beneficio.
Gli elenchi provvisori così determinati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune per un periodo di 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione e contestualmente sull'homepage del sito istituzionale.
È possibile presentare osservazioni avverso gli elenchi provvisori entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi, indirizzando apposita istanza di riesame al Responsabile del Servizio tramite le stesse modalità consentite per la presentazione della domanda. Decorsi i 5 giorni dalla data di pubblicazione l'elenco diverrà definitivo.

ART. 8
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di individuare i beneficiari del contributo e ai fini della rilevazione del fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune procede all'applicazione dei criteri individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29/5 del 08.09.2023.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. DEL 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 3.
L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e *il canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione economica del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
Canone annuo effettivo: € 3.600,00
Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile
Quindi ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € **2.200,00**.

ART. 9
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi si riferiscono al periodo 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 e vengono calcolati in relazione al numero di mensilità contrattuali relative all'anno 2023.
I contributi verranno erogati:

- successivamente all'accertata disponibilità presso le casse comunali delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili;
- in seguito alla verifica (pena l'esclusione) degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono allegare alla domanda bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2023, in originale o in copia fotostatica accompagnata da una

dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, con le formalità di cui all'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi agli originali in proprio possesso, (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre apporre su ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00) nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.
In assenza di presentazione della documentazione di cui sopra il contributo non può essere erogato.
Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- per i canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- per i canoni inferiori a quanto dichiarato il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

ART. 10
UTILIZZO DEL FONDO

Qualora le risorse complessivamente stanziate risultassero non sufficienti a garantire l'erogazione dei singoli contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione ivi stabiliti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare degli stessi provvedendo alla riduzione proporzionale in percentuale, sull'entità del contributo spettante, con l'obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato a Bando.

ART. 11
CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 12
AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.
I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

ART. 14
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998 e alla Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna 29/19 del 22.09.2022 e al D. L. 73/2021 "Sostegni Bis" - Misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, anno 2022.

San Vito, 15.11.2023

La Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Veronica Anedda[1]
Firmato digitalmente da:
ANEDDA VERONICA
Firmato il 15/11/2023 13:50
Seriale Certificato: 265651
Valido dal 25/03/2021 al 25/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

[1] Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"